

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1298)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1970
(V. Stampato n. 2607)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MISASI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 1970*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo la parola: « cattedre », sono inserite le parole: « nei corsi diurni e serali ».

All'articolo 1, secondo comma, sono soppresse le parole: « dei corsi serali ».

All'articolo 1, terzo comma, dopo la parola: « corsi », sono aggiunte le parole: « e una cattedra di educazione musicale con sedici ore settimanali ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1-bis:

« Il numero degli alunni per classe nelle scuole statali secondarie superiori non può essere maggiore di 25.

La norma di cui al precedente comma avrà attuazione graduale e con successivo provvedimento legislativo sarà stabilita la data da cui avrà inizio l'applicazione della norma stessa ».

All'articolo 2, quinto comma, le parole: « e gli insegnanti di materie artistiche nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica », sono sostituite con le parole: « e gli insegnanti delle scuole e degli istituti artistici ».

All'articolo 2, quinto comma, le parole: « i laureati », sono sostituite con la parola: « gli ».

All'articolo 2, quinto comma, la parola: « precedente », è sostituita con la parola: « presente ».

All'articolo 2, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« I benefici di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti incaricati delle scuole annesse agli educandati femminili statali ».

All'articolo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, è modificato come segue:

” Coloro che abbiano i requisiti di servizio di cui al comma precedente e abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validità viene estesa alla scuola media, secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini della immissione in ruolo, in un'apposita graduatoria da utilizzarsi immediatamente dopo quella prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, e dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge ” ».

ALLEGATO

Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 19 giugno 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per l'istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1

(Istituzione delle cattedre)

Negli istituti statali di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica, compresi gli istituti professionali, le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore d'insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia.

A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti dello stesso tipo funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei doposcuola, delle classi di aggiornamento, dei corsi serali.

Nella scuola media si deve istituire una cattedra di applicazioni tecniche con sedici ore settimanali di insegnamento per ogni due corsi. Per tale istituzione si applicano i criteri indicati nei precedenti commi.

Entro il 31 marzo di ogni anno si provvede al reperimento delle cattedre da istituire con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2

(Non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo)

Gli insegnanti abilitati con nomina a tempo indeterminato negli istituti e scuole di istruzione secondaria, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli.

Gli insegnanti non abilitati, con nomina a tempo indeterminato e con orario di cattedra o per almeno 8 ore settimanali di insegnamento, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino al termine dell'anno scolastico 1975-76 e, nel caso che conseguano l'abilitazione fino a quando, non saranno immessi nei ruoli.

Gli insegnanti abilitati e non abilitati che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno scolastico 1969-70 e che abbiano prestato servizio d'insegnamento per almeno 8 ore settimanali e per l'intero triennio precedente, saranno riassunti, con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui ai commi precedenti.

Gli insegnanti di cui ai commi precedenti in caso di perdita del posto o di contrazione delle ore di insegnamento, qualora non possano essere sistemati ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono mantenuti in servizio nell'ambito della stessa provincia, fermo restando il rapporto a tempo indeterminato e sono utilizzati nell'insegnamento o nel doposcuola ovvero in attività integrative della scuola per un numero di ore pari a quello del precedente anno scolastico ed in relazione a tale numero di ore sono retribuiti.

Gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti e scuole di istruzione secondaria e gli insegnanti di materie artistiche nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica, nonché i laureati insegnanti di materie tecniche e professionali negli istituti tecnici e professionali, con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1969-70 non possono essere licenziati per indisponibilità dei posti e saranno utilizzati ai sensi del quarto comma del precedente articolo.

Il presente articolo si applica anche agli insegnanti non di ruolo degli istituti di istruzione professionale e delle scuole ed istituti di istruzione artistica, nonché agli insegnanti reimpiegati presso le segreterie ai sensi della legge 3 novembre 1964, n. 1122, e successive integrazioni, che saranno assunti con incarico a tempo indeterminato, considerandosi, ai fini di cui al terzo comma, il servizio prestato nei predetti uffici di segreteria come servizio d'insegnamento.

Gli insegnanti di educazione fisica sprovvisti di titolo specifico, inseriti negli elenchi provinciali, nominati dai presidi su designazione dei Provveditorati agli studi, che abbiano prestato servizio d'insegnamento nell'anno scolastico 1969-70 per almeno otto ore settimanali di lezione, saranno mantenuti in servizio fino all'anno scolastico 1975-76 e, nel caso che conseguano l'abilitazione, fino a quando non saranno immessi nei ruoli, anche se non vi sia disponibilità di posti, e saranno utilizzati ai sensi del precedente quarto comma.

Art. 3

(Riserve di posti)

Le riserve dei posti previsti, ai fini dell'immissione in ruolo nella scuola media, dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, sono elevate all'80 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico a partire dal 1970-71.

Le riserve dei posti previsti, ai fini dell'immissione in ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 468, 29 marzo 1965, n. 336, 28 marzo 1968, n. 359, sono elevate all'80 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico a partire dal 1970-71.

Art. 4

(Sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento)

Fino a quando non saranno approvate le norme sui corsi abilitanti per il reclutamento del personale insegnante della scuola secondaria ed artistica, sono sospesi salvo l'espletamento di quelli già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria ed artistica.

Art. 5

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 4.000 milioni in ragione di anno, si provvede per l'anno finanziario 1970 con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1970.

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO —
GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE